



**COMUNE di MARMIROLO**  
**Provincia di MANTOVA**

Codice Ente N. 10851

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 9 DEL 01 Aprile 2014**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI (TARI).**

Il giorno 01/04/2014 alle ore 19:00 presso questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

1)	RASORI PAOLO - SINDACO	Presidente
2)	LUCCHINI LORENZO	Consigliere
3)	STANGHELLINI PAOLO ASSESSORE	Consigliere
4)	MISCHI RENATO	Consigliere
5)	SIGNORINI MAURIZIO	Consigliere
6)	GHINGO FABIO FRANCESCO	Consigliere
7)	MORTARA CLAUDIO	Consigliere
8)	MILANI MATTEO	Consigliere
9)	CARAMASCHI FEDERICA	Consigliere
10)	ROSSI TIBERIO	Consigliere
11)	BORNOFFI CINZIA BEATRICE	Consigliere
12)	LOMBARDI LUISA	Consigliere
13)	LANFREDI FRANCESCO	Consigliere
14)	LOVATTI BRUNA	Consigliere
15)	BARALDI GILBERTO	Consigliere
16)	CAROLLO ALBERTO	Consigliere
17)	ROSSI PAOLO	Consigliere

Partecipa alla riunione l'Assessore Esterno GHINGO GLORIA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

SIGNORINI MAURIZIO - LANFREDI FRANCESCO - - -

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000, **AVANZINI DR. GABRIELE**, Segretario Comunale.

Presiede **RASORI PAOLO - SINDACO**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



L'Assessore **Mischi Renato** fa presente che anche in questo caso cercherà di riassumere le parti più interessanti delle modifiche apportate al Regolamento, tra le quali, a suo modo di vedere, ritiene la più importante sia quella che riguarda le tariffe delle abitazioni sfitte per le quali considera giusto che queste case paghino il servizio rifiuti in proporzione alla dimensione.

E' stata cambiata quindi la tabella dando a queste abitazione diversi componenti in base ai mq della superficie.

Il Consigliere **Stanghellini Paolo** interviene sostenendo che, se la parte più importante delle modifiche al suddetto regolamento è quella illustrata dall'Assessore Mischi, ritiene sarebbe utili capire com'era la disciplina precedente.

L'Assessore **Mischi Renato** risponde che prima vi era una suddivisione diversa della superficie con l'utente che si trovava a pagare un corrispettivo più alto e per il quale si sono avute parecchie lamentele.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari **Rag. Fabio Rossi**, presente in aula, su invito del Sindaco, precisa in merito che tre di questi regolamenti, l'IMU, la TARI e la TASI discendono dalla Legge 147/2013, che è la legge che ha modificato tutto e che riporta quasi un migliaio di commi. Ha modificato profondamente il corrispettivo rifiuti chiamandolo TARI, ha modificato l'IMU ed ha introdotto la TASI. L'unico regolamento veramente nuovo è quello della TASI. Precisa inoltre che il Corrispettivo TARI è il regolamento che ha subito meno cambiamenti, l'IMU è cambiata nella sostanza perché non prevede più la tassazione delle abitazioni principali e dei fabbricati rurali, mentre la TASI, che è una tassa sui servizi indivisibili, praticamente va a sostituire quella che era la maggiorazione TARES dello sorso anno e dovrebbe coprire il costo, almeno in percentuale, dei servizi indivisibili. Tuttavia il Decreto che individua i servizi indivisibili non è ancora uscito, per cui è demandato al libero arbitrio dei comuni che devono anche giustificare l'individuazione di questi servizi.

Il Consigliere **Lombardi Luisa** ritiene che se la panoramica fatta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, fosse stata fatta all'inizio, sarebbe stata utile per capire meglio cosa si stava trattando questa sera, in maniera anticipata rispetto all'approvazione del bilancio. Sostiene inoltre che, l'art. 30 di questo regolamento cita che: *"...il corrispettivo va versato in due rate, la prima il 30 Aprile riferita al primo semestre, la seconda il 30 settembre riferita al secondo semestre..."*, chiede quindi se queste due date sono state stabilite dall'Amministrazione e perché pagare in maniera anticipata per un servizio che non è ancora corrisposto.

L'Assessore **Mischi Renato**, spiega qual è stata la filosofia di questa scelta e perché l'Amministrazione ha dato l'assenso: *"... il motivo è dovuto dal fatto che TEA è fuori con molti soldi per i morosi, avendo una percentuale di insoluti che si aggira sui 400.000 euro. Evidentemente questi soldi risultano a bilancio, ma di fatto non li ha riscossi e quindi sono interessi che TEA perde..."*. L'Assessore Mischi ritiene inoltre di essersi sempre scontrato con TEA soprattutto su quello che è stato il contratto della raccolta differenziata; tuttavia su questo argomento ritiene che TEA abbia ragione, in quanto essendo fuori con parecchi soldi ha chiesto all'Amministrazione di aiutarla con questa modalità di pagamento del servizio. Questo quindi è il motivo per il quale è stata accettata questa modalità di fatturazione.

Il Consigliere **Lovatti Bruna** interviene chiedendo come viene addebitato lo svuotamento del secco.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari **Rag. Fabio Rossi** precisa che il metodo è lo stesso dello scorso anno, in quanto è stato proprio lo scorso anno che è stata introdotta la complessità. Per poter restare in regime di corrispettivo, si è dovuto accettare che non venissero più addebitati gli svuotamenti prepagati.



Adesso metà degli svuotamenti prepagati vengono addebitati in quanto considerati un tetto minimo dal quale non si può scendere e che corrisponde alla metà della media degli svuotamenti. Il Rag. Rossi premette inoltre che la tariffa è molto difficile da spiegare, in quanto è divisa fondamentalmente in due parti, una parte variabile e una parte fissa: la parte fissa copre i costi fissi del servizio, la parte variabile dovrebbe coprire i costi variabili, la quale a sua volta è stata divisa in ulteriori due parti delle quali, una parte comunque viene addebitata in quanto vi è un tetto minimo sotto il quale non si può scendere, la parte restante viene addebitata su svuotamenti medi del settore specifico e che risultano dalla media ponderata degli ultimi anni, in quanto TEA ha il conteggio in base alle categorie.

Il Consigliere **Lovatti Bruna**, tornando agli svuotamenti del secco, con riferimento dell'art. 20 dove si parla del numero delle rate, scadenze e modalità di versamento, fa presente di non aver trovato quando viene fatturato il conguaglio per questi svuotamenti del secco.

Il **Rag. Fabio Rossi**, risponde precisando che gli vuotamenti del secco sono conguagliati alla prima bollette utile dopo la fine dell'anno solare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

*ATTESO che con l'articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.*

*PRESO ATTO delle modifiche ed abrogazioni all'art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, in attesa di conversione;*

*VALUTATO opportuno procedere alla eventuale modifica del Regolamento del Corrispettivo per i Rifiuti ;*

*DATO ATTO che:*

*a) la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :*

- I. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);*
- II. TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.*

*b) mentre per la parte rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Marmirolo in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione puntuale della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il CORRISPETTIVO per i Rifiuti, componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile.*

*RICHIAMATO l'art. 1, comma 704, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);*

*DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con termine al 31/12/2013, ha cessato di avere applicazione il Tributo Comunale per i rifiuti e servizi (TARES) ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data;*



*CONSIDERATO che:*

- *per l'IMU, con delibera consigliare nr. 8 in pari data, viene aggiornato alle nuove disposizioni normative il previgente regolamento già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 02/04/2012 e successivamente variato con delibera C.C. nr. 19 del 06/05/2013;*
- *per la TASI con delibera consigliare nr. 10 in pari data, viene approvato un apposito separato regolamento;*

*CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 668, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, è applicabile anche al Corrispettivo per i Rifiuti;*

*VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ..... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";*

*VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

*DATO ATTO che Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2014 con Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n° 43 del 21 febbraio 2014 è stato differito alla data del 30 aprile 2014.*

*VISTO in particolare l'art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di del versamento del corrispettivo;*

*VISTO l'art. 1, comma 668 della L. n° 147/2013 che recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI."*



*DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;*

*VALUTATA l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni a campione per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato;*

*DATO ATTO che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;*

*DATO ATTO altresì della opportunità concessa dalla nuova normativa, con riferimento ai commi precedentemente citati, con il Regolamento per il Corrispettivo si procede, con ampie motivazioni, ad una rideterminazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/99, al fine meglio rappresentare la reale situazione socio-economica locale, molto diversa dalla situazione presente alla fine degli anni '90 e rappresentata nel DPR 158/99, e della necessità di dare corso ad una applicazione più equa disponendo della possibilità di determinare i coefficienti di produzione dei rifiuti all'interno di un range più ampio;*

*RILEVATO che nel Regolamento viene prevista la possibilità, da parte del Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle Tariffe, di istituire ulteriori esenzioni/riduzioni ai sensi l'art. 1, comma 660 della L. n° 147/2013 il cui costo dovrà essere iscritto in bilancio, entro il limite del 7% del valore del Piano Finanziario, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;*

*CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

*ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, predisposto dai competenti uffici comunali, costituito da n. 36 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;*

*DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC ed in materia di rifiuti;*

*TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni normative;*



*DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 29/03/2014;*

*RITENUTO di approvare il suddetto regolamento per l'Istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI;*

*ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;*

*ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;*

*VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;*

*VISTO lo Statuto comunale;*

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- 2) di approvare il regolamento per la istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI, composto di n. 36 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.*
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014.*
- 4) di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.*
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.*

*VISTA la suddetta proposta di deliberazione,*

*VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;*

*CON voti Favorevoli n. 11, Contrari n. 4 (Lombardi Luisa, Baraldi Gilberto, Lovatti Bruna e Carollo Alberto), Astenuti n. 0, espressi in forma palese;*

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la suindicata deliberazione;*



**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:**

**Il Presidente**  
RASORI PAOLO - SINDACO



**Il Segretario Comunale**  
AVANZINI DR. GABRIELE